

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 846

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAIORANO, AMICH, CARETTA, DE CORATO, DEIDDA, LAMPIS, LONGI,
LOPERFIDO, MARCHETTO ALIPRANDI, MATTEONI, MORGANTE, PA-
DOVANI, POLO, ROSCANI, VIETRI**

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clown-
terapia o terapia del sorriso

Presentata il 31 gennaio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — I benefici di carattere psico-fisico derivanti dalla clownterapia, o terapia del sorriso, sono da tempo comprovati oltre che da diversi studi scientifici anche da una prassi pluridecennale che ha portato a grandi risultati. Risulta necessario, quindi, che il nostro ordinamento riconosca l'enorme valore di questo trattamento, quale strumento di integrazione e supporto delle cure, ne delinei la disciplina e ne promuova la diffusione.

La presente proposta di legge, pertanto, sottolinea l'importante ruolo della clownterapia nel percorso di trattamento dei malati, capace di dare sollievo ai degenti ospedalieri e di offrire sostegno a coloro che attraversano momenti di disagio e sofferenza causati dallo stato di infermità in cui versano.

In particolare, i primi due commi dell'articolo 1 forniscono le definizioni di « clownterapia » e « clown di corsia » e delineano gli intenti e le finalità di riconoscimento e promozione della terapia stessa.

I commi 3 e 4 prevedono, rispettivamente, che le regioni garantiscano la presenza del personale competente in ogni unità organizzativa di pediatria di ogni azienda ospedaliera o struttura sanitaria e che il Ministro della salute monitori l'attuazione di questa disposizione.

L'articolo 2 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovano la formazione professionale del personale delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo

settore o delle associazioni riconosciute che operano nell'ambito della clownterapia da almeno cinque anni, mediante appositi corsi di formazione teorico-pratici della durata di 200 ore di studio e 150 ore di tirocinio. Al termine del corso di formazione sarà possibile conseguire un attestato, valido in tutto il territorio nazionale, abilitante all'esercizio dell'attività di « clown di corsia » presso strutture sanitarie e ospedaliere, previo superamento di una prova finale.

Le materie oggetto dei corsi, le modalità di svolgimento degli stessi, nonché della prova finale sono stabilite con provvedimento adottato dalla Giunta delle regioni e delle province autonome. Il medesimo articolo stabilisce, infine, la procedura di individuazione, nomina e funzionamento della commissione incaricata di esaminare la prova finale.

L'articolo 3 determina il contenuto del provvedimento che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il quale deve individuare le materie oggetto dei corsi di formazione, la durata ed il numero complessivo delle ore degli stessi, i requisiti per l'accesso, le modalità di svolgimento della prova finale, i requisiti professionali dei membri della commissione esaminatrice, nonché le modalità per il riconoscimento di crediti formativi per coloro i quali già svolgono l'attività di clownterapia alla data di entrata in vigore della legge medesima.

L'articolo 4 prevede che il Ministro della salute emani un bando annuale destinato agli enti del Terzo settore, avente la finalità di promuovere progetti di clownterapia da attuare presso le strutture ospedaliere, sanitarie, socio sanitarie e assistenziali. Si prevede inoltre che i criteri e le modalità per la partecipazione, assegnazione ed erogazione dei finanziamenti, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti finanziati siano stabiliti annualmente con decreto del Ministro della salute. In ultima istanza, si prevede che ai fini della redazione della graduatoria si tenga conto del numero dei potenziali fruitori del servizio, nonché del fatto che i progetti siano destinati ai reparti ospedalieri di pediatria.

L'articolo 5 prevede che il Ministro della salute trasmetta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge e sulle principali attività svolte, indicando le associazioni che sono state coinvolte nei progetti presso le strutture sanitarie e le relative risorse assegnate.

L'articolo 6 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provveda nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge riconosce la clown-terapia quale tecnica in ambito sanitario a supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche e ne promuove la conoscenza, lo studio, l'utilizzo e la diffusione, con particolare riguardo alle strutture ospedaliere, alle strutture sanitarie pubbliche e private, alle residenze sanitarie assistenziali, alle residenze sociosanitarie assistenziali per anziani, alle case di cura, alle case di riposo, alle comunità di accoglienza, alle missioni umanitarie in Italia e all'estero.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « clownterapia » o « terapia del sorriso », la tecnica in ambito sanitario volta a stimolare uno stato di benessere psicofisico, suscitando allegria nel paziente, attraverso l'utilizzo del « pensiero positivo » in funzione terapeutica;

b) per « clown di corsia », la figura che, utilizzando specifiche competenze acquisite in varie discipline, analizza i bisogni del paziente per migliorarne le condizioni fisiche e mentali, all'interno delle strutture ospedaliere, delle strutture sanitarie pubbliche e private e delle strutture socio-assistenziali, affiancando il percorso terapeutico della medicina tradizionale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la presenza del personale di cui al comma 2, lettera b), in ogni unità organizzativa di pediatria di ogni azienda ospedaliera o struttura sanitaria pubblica o privata accreditata del territorio.

4. Il Ministro della salute vigila sull'attuazione delle previsioni di cui al comma 3.

Art. 2.

(Formazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la forma-

zione professionale del personale delle strutture ospedaliere, delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, delle strutture socio-sanitarie e assistenziali, nonché degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore o delle associazioni riconosciute che operano nell'ambito della clownterapia da almeno cinque anni.

2. L'attestato di qualifica abilitante all'esercizio dell'attività di clown di corsia presso ospedali e strutture sanitarie è riconosciuto al termine di un corso di formazione teorico-pratico della durata non inferiore alle 200 ore di studio e alle 150 ore di tirocinio, da svolgersi presso strutture pubbliche o private accreditate.

3. Con provvedimento della giunta della regione o della provincia autonoma sono individuate le materie oggetto dei corsi di formazione.

4. I corsi di formazione sono organizzati dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore o dalle associazioni di cui al comma 1, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

5. Al termine del corso di formazione i candidati sostengono una prova finale secondo le modalità fissate dal provvedimento della giunta della regione o della provincia autonoma.

6. La commissione esaminatrice della prova finale è composta da cinque membri, individuati dalla commissione consiliare permanente competente in materia socio-sanitaria e nominati dal presidente della regione o della provincia autonoma con proprio decreto.

7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. La commissione adotta un proprio regolamento interno che ne determina le modalità di organizzazione e di funzionamento.

9. L'attestato abilitante è rilasciato dal Ministero della salute ai candidati che hanno superato con successo la prova finale del corso di formazione e ha validità in tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento adottato dalla giunta, definiscono i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e, in particolare:

a) le materie oggetto dei corsi di formazione;

b) la durata ed il numero complessivo delle ore dei corsi, suddivise in ore di studio e ore di tirocinio ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

c) i requisiti per l'accesso ai corsi;

d) le modalità di svolgimento della prova finale;

e) i requisiti professionali dei membri della commissione esaminatrice incaricata di effettuare la valutazione della prova finale;

f) le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi e lavorativi per coloro che già svolgono l'attività di clownterapia presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Progetti di clownterapia)

1. Il Ministro della salute ogni anno emana un avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di progetti di clownterapia da attuare presso le strutture ospedaliere, sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, al quale possono partecipare gli enti del Terzo settore o le associazioni riconosciute di cui all'articolo 2.

2. Il Ministro della salute provvede annualmente, con proprio decreto, a stabilire l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento dei progetti, i criteri di selezione e di valutazione delle iniziative progettuali, le modalità con cui sono assegnati ed erogati i finanziamenti previsti, nonché

le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti finanziati.

3. Nell'individuazione dei criteri per la redazione della graduatoria delle proposte progettuali ammesse al finanziamento si tiene conto del numero dei potenziali fruitori del progetto, nonché del fatto che il progetto sia destinato ai reparti ospedalieri di pediatria.

Art. 5.

(Relazione alle Camere)

1. Ogni anno il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione sullo stato di realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge e sulle principali attività svolte nel territorio nazionale, indicando le associazioni che sono state coinvolte nei progetti presso le strutture sanitarie e le relative risorse assegnate.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA



19PDL0022530